



Il Presidente

**ORDINANZA n. 95 del 7 dicembre 2020**

**OGGETTO:** Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale.- Approvazione nuove Linee guida in materia di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione CAMPANIA;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., a mente del cui art.1 “ *1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus*”;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l'art.1 a mente del quale “ *(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2” e l'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;*



## Il Presidente

**VISTO** l'art.2 (*Sanzioni e controlli*) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. *Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è computato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;*

**VISTO** il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i *Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di*



## Il Presidente

*conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”; ;*

**VISTO** il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che “1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;  
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e' aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità».».

2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”;

**VISTO** il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 299 recante (“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”);

**VISTO** il DPCM 3 dicembre 2020, avente efficacia a far data dal 4 dicembre 2020 e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.2 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto);

**VISTO** l'art.1 del menzionato DPCM 3 dicembre 2020, e, in particolare, la disposizione di cui al comma 10, lett. s), a mente della quale “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.



## Il Presidente

300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. (OMISSIS)";

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020, pubblicata in G.U. in pari data, n. 303, adottata in attuazione del DPCM 3 dicembre 2020, alla stregua della quale si applicano sul territorio regionale della Campania le citate disposizioni di cui all'art.2 del medesimo DPCM 3 dicembre 2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che "1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:

1.1. con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020;

1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

1.3. con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

1.4. è dato mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio; ";

## RILEVATO

-che l'Unità di crisi regionale, all'esito di diverse sedute di approfondimento finalizzate a fornire il supporto alle valutazioni e determinazioni in ordine all'attività didattica, con relazione protocollo n.33768 di data odierna ha rappresentato che "(OMISSIS) ..la Regione Campania, sin dai primi giorni di diffusione dell'infezione da SARS-COV-2, ha approcciato alla gestione della stessa mediante un criterio di carattere "preventivo" finalizzato a prevenire e quindi contenere ogni ipotetico scenario epidemico/pandemico sul





## Il Presidente

territorio regionale. Tale approccio si è sostanzialmente basato su quegli strumenti disponibili nello studio dell'epidemiologia infettiva ed anche attraverso nuovi approcci multidisciplinari basati su algoritmi previsionali computati mediante Machine Learning e basati sull' "Exponential Smoothing Model". Tale modello, già utilizzato in ambito medico e rimodulato sull'attuale scenario pandemico, è stato interpretato mediante un approccio basato sull'analisi di variabili quali, numero di contagi, accessi ospedalieri con diverso regime di ricovero, numero di contatti positivi e contatti negativi su individuo positivo e soggetti guariti, il tutto analizzato in relazione ad altre variabili quali, tempo, tempo degenza, tempo guarigione e andamento temporale overall nonché numerose altre variabili.(OMISSIS).. Tale premessa, per quanto lunga risulta doverosa per ben sottolineare le strategie e i processi decisionali sui quali si sono basate le analisi effettuate da questa Unità di Crisi nel corso della pandemia da SARS-COV-2. Pertanto, facendo seguito ai dati precedentemente analizzati che confermavano per la Campania un notevole aumento del numero dei contagiati negli ultimi 2 mesi, nelle ultime settimane si è finalmente avuto una costante riduzione del numero dei contagi sebbene vi sia stato un incremento di mortalità nei soggetti appartenenti a categorie fragili quali over 70 anni la cui fascia rappresenta di fatto la media dei decessi registrati (Fonte Protezione Civile <https://github.com/pcm-dpc/COVID-19>). (OMISSIS).. Dai grafici sopra riportati si osserva l'andamento delle varie fasce di età e le correlazioni tra queste in termini di decremento, mostrando chiaramente anche come la riduzione nelle fasce di età scolare dell'infanzia e primaria si associa ad una riduzione del numero degli infetti over 60 anni. (OMISSIS).. Dall'inizio di novembre i dati mostrano quindi una stabilizzazione della curva epidemica in quasi tutte le fasce d'età e che, fatte salve le differenze tra i diversi tassi d'incidenza sino all'epoca registrati, confermano la minore diffusione del contagio per le fasce d'età 1-5 anni e 6-10 anni.(OMISSIS).. I grafici che seguono, invece, confermano che la percentuale del tasso di positività sui tamponi effettuati in Campania, a partire dall'8 novembre, si è allineato alla media italiana. La pregressa situazione peggiore della Campania oggi tende ad allinearsi anche grazie, pertanto, ai provvedimenti assunti.(OMISSIS).. Nonostante il dato ottimale in termini di nuovi positivi e diffusione dell'epidemia, raggiunto con tutte le misure di contenimento messe in campo, si è purtroppo registrato un progressivo aumento della mortalità dall'inizio della seconda ondata e anche nella seconda frazione del mese di novembre, come si evince dalla seguente figura:(OMISSIS).. Appare utile, al fine di non vanificare quanto sino ad ora ottenuto in termini di diffusione del contagio e per non incrementare ulteriormente la mortalità nelle categorie fragili, di valutare con attenzione la riapertura delle scuole in presenza mantenendo in essere le attuali misure di contenimento. In particolare, tale misura risulta ancora più indispensabile, relativamente all'apertura in presenza delle scuole per le fasce in oggetto, per il numero elevato di studenti (Tabella a seguire) il cui effetto moltiplicatore sulla diffusione del virus, come già testimoniato all'inizio della seconda ondata, potrebbe impattare enormemente sul SSR (OMISSIS)";

- la menzionata relazione, completa di descrizione dello scenario di contesto del territorio regionale, anche riferito alle singole fasce d'età, nonché del lavoro di analisi predittive svolte e degli screening realizzati nella vigenza delle precedenti ordinanze regionali, conclude rappresentando che "I dati sino ad ora riportati, con le relative misure di contenimento messe in campo dalla Regione Campania mediante le ordinanze restrittive, hanno chiaramente dimostrato come una strategia preventiva, e quindi di analisi previsionale basata anche sulla non presenza nella scuola, abbia avuto un significativo impatto in termini di diminuzione non solo sui casi positivi nella fascia di età scolare, ma anche sui soggetti adulti. Pertanto, le misure poste in essere sino ad ora hanno determinato nell'immediato, dopo una seconda ondata di COVID19, i seguenti punti fondamentali:

- Mitigazione dell'infezione con riduzione della crescita esponenziale



## Il Presidente

- *Riduzione della diffusione dell'infezione tra categorie fragile quali anziani over 60 che risultano i più suscettibili di peggioramento di condizione clinica e prognosi infausta*
- *Riduzione della diffusione del virus nelle fasce di età scolare con relativa connessa diminuzione del contagio tra gli over 60 (grafico pag.12).*

*Tali risultati ottenuti, in relazione al significativo impatto dell'ospedalizzazione sul SSR, necessitano di essere ulteriormente consolidati anche in considerazione di una paventata terza ondata che potrebbe ulteriormente impattare sul SSR impedendo, quindi, un veloce ritorno ad una condizione di normalità necessaria per tutti gli altri soggetti affetti da patologie croniche non a carattere di urgenza e non COVID19 correlate.*

*In particolare, nel caso di una ripresa della patologia, si prospetterebbero scenari con una possibile escalation di casi così come preventivato nella metà di ottobre (si veda Grafico 1 pag. 6).*

*Inoltre, e soprattutto in considerazione della prossima campagna vaccinale per COVID19 che potrebbe essere messa in pericolo da una nuova ondata, le attuali misure appaiono necessarie per garantire, in relazione anche al contesto geografico, demografico e sociale di questa regione, il miglior scenario possibile, affinché si possa avviare la vaccinazione di massa. In vero qualsiasi evento, aldilà dell'imprevedibilità, che può essere mitigato o evitato al fine di ridurre le possibilità di diffusione ulteriore di SARS-COV-2 deve essere intrapreso.*

*In definitiva, sulla base della situazione epidemiologica rilevata sulla platea scolastica relativa alle classi seconda-quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado, nonché sui dati di mortalità e sulle future nuove strategie preventive vaccinali per il COVID19, si ritiene necessario prorogare l'attuale regime di didattica a distanza, per le classi indicate, nonché per le attività di laboratorio. Si ritiene altresì che possa essere confermata la possibilità di didattica in presenza per gli alunni dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria, precisando a tale riguardo, secondo quanto richiesto dall'ANCI, che il regime relativo alla prima classe si estende anche agli alunni di eventuali pluriclassi comprendenti la prima classe.*

*Infine, per la comprovata connessione tra il mondo scolastico ed extrascolastico, si ritiene che l'apertura ad ulteriori classi debba avvenire con gradualità per non immettere in una sola volta alcune centinaia di migliaia di studenti (vedi tabella pag.27) in presenza.*

*L'unità di crisi, in definitiva, ritiene che una eventuale ulteriore apertura in presenza debba limitarsi, al momento, alla seconda classe della primaria, ossia alla fascia immediatamente più prossima a quella per la quale si registra il minor coinvolgimento nel contagio (tasso di positività più basso)"; .*

- l'Unità di crisi regionale ha inviato altresì un documento di aggiornamento alle previsioni del DPCM 3 dicembre 2020 delle Linee Guida relative al trasporto pubblico locale;

## RITENUTO

-che occorre provvedere in conformità a quanto proposto dall'Unità di crisi regionale, al fine di prevenire un aggravamento della situazione epidemiologica e di scongiurare – secondo gli scenari di analisi predittiva richiamati dalla stessa Unità di crisi- un'inversione della tendenza al miglioramento rilevata nelle ultime due settimane, che pregiudicherebbe anche la campagna vaccinale di prossima programmazione sul territorio regionale, in coerenza con il piano nazionale di vaccinazione anti-COVID;



## Il Presidente

-che, in particolare, si rende necessario differire la riattivazione della didattica in presenza fino al 23 dicembre 2020, con eccezione dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché delle prime e seconde classi della scuola primaria, tenuto conto dei rischi che sarebbero connessi all'apertura in presenza ad ulteriori classi, per centinaia di migliaia di studenti, e considerato altresì che gli alunni delle seconde classi della scuola primaria costituiscono la fascia immediatamente più prossima a quella per la quale si registra il minor coinvolgimento nel contagio (tasso di positività più basso), per la quale risulta meno agevole la fruizione della didattica a distanza e cui sono connessi minori fenomeni di aggregazione extrascolastica;

- che, anche per tali classi, occorre, in ogni caso, assicurare che, in presenza di specifici contesti di criticità relativi ai singoli istituti scolastici ovvero di situazioni peculiari di contesto, anche familiare, debba essere consentita la fruizione di attività didattica a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTO** l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

**VISTA** la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

emana la seguente

## ORDINANZA

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:

1.1. fermo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese, con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria



### Il Presidente

diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori;

1.2. restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento *on line* con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

1.3. con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda. E' demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza. E' demandato all'Ufficio scolastico regionale di individuare, di concerto con i dirigenti scolastici, forme flessibili per la fruizione di una didattica integrata in modalità sincrona e/o asincrona da parte degli studenti, tenuto conto dei singoli contesti, anche familiari;

1.4. ad aggiornamento delle vigenti Linee Guida relative al trasporto pubblico locale, sono approvate le nuove Linee Guida - Misure precauzionali relative alle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, allegate *sub* 1 al presente provvedimento.

2. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 nonché le disposizioni regionali vigenti alla data del presente provvedimento.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.





Il Presidente

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all'ANCI Campania, all'Ufficio Scolastico regionale, agli esercenti il TPL per il tramite della Direzione Generale regionale per la Mobilità ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA